

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Ricorso avverso il verbale della Commissione Giudicatrice nonche' di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato inerente il Concorso Ordinario 2025 per la scuola secondaria di primo grado (D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939) per la classe di concorso AM01 (ex A001) in Emilia-Romagna

PER

La signora Bartolucci Elena, nata a Rimini il 04/09/1991, ivi residente in via Maffei n. 5, C.F. BRTLNE91P44H294E, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Briolini, C.F. BRLLRT69M19H294X, come da mandato da considerarsi unito al presente ricorso, con studio in Rimini, Via Trentanove n. 10, elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata alberto.briolini@ordineavvocatirimini.it presso quale dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di legge;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (cod. fisc. 80185250588 - d'ora in poi anche solo M.I.M.), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede legale in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna (40123 - BO), Via Alfredo Testoni n. 6
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER L'EMILIA-

ROMAGNA, (cod. fisc. 80062970373), in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli 1, PEC: drer@postacert.istruzione.it;

E NEI CONFRONTI DI

Porcelli Lucia, residente in Rimini Via Odra 4, C.F. PRCLCU90L55H294E, PEC: luciaporcelli@pec.it e tutti i controinteressati collocati nella graduatoria di merito approvata con Decreto Direttoriale n. 413 del 10/06/2026.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE:

a) del verbale (e degli eventuali atti valutativi collegati) della Commissione esaminatrice/sottocommissione del concorso di cui in epigrafe, relativo alla prova pratica sostenuta dalla ricorrente in data 02.04.2026, nella parte in cui attribuisce all'Ambito 4 ("Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore") il punteggio di 7/20 e, per l'effetto, il punteggio complessivo di 72/100 alla prova pratica, atto non versato in copia integrale alla ricorrente e da acquisirsi in giudizio anche a mezzo di istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a.;

b) del verbale finale della Commissione esaminatrice recante il giudizio di mancato superamento delle prove/non idoneità della ricorrente, nella parte in cui, sulla base della media aritmetica tra il punteggio della prova orale (67/100) e quello della prova pratica (72/100), pari a 69,5/100, dichiara la ricorrente non in possesso del punteggio minimo di 70/100 richiesto dall'art. 8 del bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 per il superamento della procedura concorsuale;

c) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 413 del 9 giugno 2026 (m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000413.10-06-2026), recante approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei candidati idonei del concorso ordinario, per titoli ed esami, per la classe di concorso AM01 – Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado, per la regione Emilia-Romagna, indetto con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, nella parte in cui non include la ricorrente né tra i candidati collocati in graduatoria di merito né tra i candidati idonei, con conseguente sua esclusione dalla procedura concorsuale;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, il bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 e i relativi allegati, nella parte in cui non risultassero applicati in conformità a quanto dedotto, nonché l'eventuale comunicazione individuale dell'esito pubblicata sulla piattaforma "Istanze on line"/piattaforma concorsi del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla corretta valutazione della prova pratica sostenuta in data 02/04/2026 e, per l'effetto, del suo diritto all'inserimento nella graduatoria di merito ovvero, in subordine, nell'elenco dei candidati idonei relativo al concorso di cui in epigrafe, con condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.a.

Il provvedimento impugnato deve considerarsi illegittimo per i seguenti motivi

FATTO

1. Con Decreto Dirigenziale Generale (D.D.G.) 9 ottobre 2025, n. 2939, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, tra cui, per la regione Emilia-Romagna, n. 57 posti per la classe di concorso AM01 – Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado (doc. 1).

2. La sig.ra Elena Bartolucci ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per detta classe di concorso e regione, è stata ammessa alla prova scritta computer-based e, superata la stessa, è stata ammessa alle successive prova pratica e prova orale, quali previste per la classe di concorso AM01 dall'Allegato A al D.M. 205/2023.

3. In data 26 marzo 2026 la ricorrente ha sostenuto la prova orale, all'esito della quale la Commissione esaminatrice le ha attribuito il punteggio complessivo di 67/100, così ripartito tra i quattro ambiti di valutazione previsti dalla griglia ministeriale: Ambito 1 (Capacità di progettazione) punti 28/40; Ambito 2 (Padronanza dei contenuti disciplinari) punti 25/40; Ambito 3 (Qualità dell'esposizione) punti 6/10; Ambito 4 (Interazione orale in lingua inglese) punti 8/10 (doc. 2, griglia prova orale).

4. In data 2 aprile 2026 la ricorrente ha sostenuto la prova pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato progettuale unitario. All'esito, la Commissione le ha attribuito il punteggio complessivo di 72/100, così ripartito: Ambito 1 (Competenza progettuale e padronanza dei contenuti) punti 15/20; Ambito 2 (Uso di metodologie, strumenti e

tecniche) punti 33/40; Ambito 3 (Analisi e rappresentazione dei risultati) punti 17/20; Ambito 4 (Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore) punti 7/20 (doc. 3, griglia prova pratica).

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del bando D.D.G. 2939/2025 (disposizione le cui coordinate generali sono state applicate, secondo quanto reso noto dai singoli Uffici Scolastici Regionali, anche al computo della media tra prova orale e prova pratica per le classi di concorso che prevedono entrambe), il superamento della procedura richiede il conseguimento di un punteggio minimo di 70/100. Nel caso della ricorrente, la media aritmetica tra il punteggio della prova orale (67/100) e quello della prova pratica (72/100) è risultata pari a 69,5/100, e dunque inferiore, per un margine di appena 0,5 punti, alla soglia minima richiesta.

6. Con D.D.G. n. 413 del 9 giugno 2026 (m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000413.10-06-2026), il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso AM01 per la regione Emilia-Romagna, nonché, ai sensi dell'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. 73/2021 e ss.mm.ii., l'elenco integrativo dei candidati idonei.

7. Il nominativo della ricorrente non compare in alcuno dei due elenchi. La sua esclusione dalla procedura concorsuale discende, con evidenza aritmetica diretta, dal mancato raggiungimento della soglia di 70/100, a sua volta determinato dal punteggio di 7/20 attribuito all'Ambito 4 della prova pratica: laddove tale punteggio fosse stato anche solo allineato alla fascia valutativa "sufficiente" (14/20) attribuita in coerenza con gli altri ambiti della medesima prova, il punteggio totale della prova

pratica sarebbe salito a 79/100 e la media con la prova orale a 73/100, ampiamente superiore alla soglia di sbarramento.

8. L'anomalia è resa evidente dal raffronto con i descrittori di livello della griglia ministeriale, adottata dalla Commissione esaminatrice quale parametro di valutazione: mentre gli Ambiti 1, 2 e 3 della prova pratica sono stati valutati nella fascia più alta o immediatamente inferiore alla più alta (rispettivamente: fascia "15-17/20" su un massimo di "18-20"; fascia "29-34/40" su un massimo di "35-40"; fascia "15-17/20" su un massimo di "18-20"), il punteggio di 7/20 attribuito all'Ambito 4 colloca la prestazione della ricorrente, per tale sola voce, nella fascia più bassa della griglia ("7-13", corrispondente al descrittore: "Documenta la prova in modo schematico e con inesattezze sintattiche, lessicali o tecniche"), a un solo punto di distanza dalla fascia minima assoluta ("0-6": "Non documenta o documenta la prova in modo incoerente e con gravi errori sintattici, lessicali o tecnici").

9. Nessuna nota, glossa, motivazione integrativa o giudizio sintetico risulta apposto dalla Commissione a margine della griglia a spiegazione dello scarto valutativo relativo all'Ambito 4, né tale scarto trova corrispondenza in una difformità qualitativa dell'elaborato che possa essere apprezzata, quanto ai profili argomentativi e linguistico-documentali, indipendentemente dalla components progettuale, metodologica e di analisi dei risultati dello stesso, identico ed unitario elaborato, con riferimento alle quali la Commissione ha invece espresso un giudizio di piena adeguatezza.

10. Per l'effetto della sopra descritta incongruenza valutativa, la ricorrente ha visto compromesso, per un margine minimo (0,5 punti su

100), il proprio diritto a essere utilmente collocata nella graduatoria di merito ovvero, quantomeno, nell'elenco dei candidati idonei, elenco quest'ultimo che, per la classe di concorso AM01 nella regione Emilia-Romagna, presenta ampi margini di capienza residua (essendo la soglia massima di integrazione, ai sensi dell'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. 73/2021, pari al 30% dei 57 posti banditi, cioè fino a 17 unità, a fronte delle sole 2 unità allo stato inserite nell'Allegato 2).

11. Avverso i suddetti atti la ricorrente propone tempestivo ricorso, per i motivi che seguono.

MOTIVI IN DIRITTO

I) I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca e travisamento nella valutazione dell'Ambito 4 della prova pratica.

La valutazione finale della prova pratica appare inficiata da una macroscopica e insanabile contraddittorietà interna.

È noto alla scrivente difesa l'orientamento giurisprudenziale per cui è sottratto del Giudice amministrativo il sindacato di merito sulle valutazioni dalle Commissioni esaminatrici.

Senonché, è altrettanto noto come **le medesime valutazioni delle prove concorsuali non siano sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo tutte le volte in cui esse impongono la discrezionalità tecnica in vizi di illogicità, incongruità, erroneità, contraddittorietà o inattendibilità manifesta, rilevabile *ictu oculi*: “In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di**

legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà” (Consiglio di Stato sez. III, n.864/2021).

Ancor più chiaramente: *“il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).*

Anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, ha chiarito che: *“quanto alle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi esse sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione” (cfr. Cass. Sez. Un. n.3562/2020; Cass. Sez. Un. nn.27283/2011 e 8412/2012).*

Nel caso di specie tale condizione, lungi dall'escludere la censura, la rafforza: la griglia di valutazione utilizzata dalla Commissione reca infatti, per ciascun ambito, descrittori di livello puntuali e graduati, sicché il raffronto tra il punteggio numerico attribuito e il descrittore corrispondente costituisce, di per sé, parametro oggettivo ed esterno alla discrezionalità tecnica, idoneo a rivelare l'insanabile contraddizione qui denunciata.

Ebbene, a fronte di un elaborato pratico unico e unitario, valutato dalla medesima Commissione nella stessa seduta del 2 aprile 2026, i punteggi assegnati ai primi tre ambiti (15/20, 33/40, 17/20) collocano la prestazione della ricorrente stabilmente nelle fasce alte della griglia ("*appropriato*" / "*appropriato e approfondito*"), a testimonianza di un giudizio di sostanziale padronanza dei contenuti disciplinari, delle metodologie e degli strumenti di analisi.

Il punteggio di 7/20 attribuito al quarto ambito colloca invece la medesima prova, per il solo profilo della capacità di documentare, argomentare e utilizzare il linguaggio di settore, nella fascia immediatamente sovrastante il minimo assoluto, corrispondente al descrittore "*documenta la prova in modo schematico e con inesattezze sintattiche, lessicali o tecniche*".

Pertanto non si comprende il perché del punteggio più basso del predetto descrittore che prevedeva una forbice tra 7 e 13, non riscontrandosi comunque inesattezza sintattiche, lessicali o tecniche.

Tale giudizio è radicalmente smentito dai documenti d'esame e dall'elaborato grafico allegato, firmato e protocollato dall'istituto (Prot. 0006252 del 24/06/2026).

La candidata ha infatti prodotto una dettagliata “Legenda Tecnica” a margine del progetto, strutturando un piano didattico-progettuale completo di:

- obiettivi d'apprendimento declinati rigorosamente secondo le Indicazioni Nazionali del 2012;

- precisi prerequisiti interdisciplinari per le materie di Arte e Tecnologia (conoscenze del disegno prospettico, nozioni di economia circolare, riciclo, riuso e sostenibilità dei materiali);

- articolazione puntuale delle fasi di lavoro con indicazione delle metodologie didattiche avanzate (es. *peer to peer*, *learning by doing*).

L'uso di una terminologia specialistica impeccabile e l'assenza totale di inesattezze morfosintattiche o tecniche dimostrano che l'attribuzione della fascia minima dei punti (7 punti) non riflette l'effettivo operato della candidata.

La Commissione ha omesso di indicare quali fossero i presunti passaggi "schematici" o le "inesattezze" riscontrate, traducendo l'azione amministrativa in un mero automatismo numerico privo di riscontro reale, in palese violazione del dovere di motivazione sancito dall'art. 3 della Legge 241/1990.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il voto numerico è legittimo solo se non collide internamente con altre valutazioni contestuali della medesima prova.

L'assegnazione del punteggio minimo previsto dai parametri di riferimento per la “griglia 4”, priva il candidato della necessaria trasparenza amministrativa.

L'azzeramento o la minimizzazione del punteggio in una singola voce, a fronte di un elaborato complessivamente eccellente, richiedeva quantomeno l'esplicitazione sintetica delle gravi carenze riscontrate.

Una tale radicale divaricazione tra i punteggi delle singole voci di una stessa griglia, riferite a un unico elaborato, in assenza di qualsivoglia nota esplicativa idonea a giustificarla, integra gli estremi dell'eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, ove il giudice amministrativo ha ritenuto sindacabile la valutazione tecnica quando le violazioni riscontrate non consentano *"alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica spesa dalla Commissione"*, escludendo *"ogni possibilità di verifica sul percorso logico argomentativo"* seguito nell'attribuzione dei singoli punteggi (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2026, n. 4308).

Non è superfluo precisare, per scrupolo difensivo, che un diverso e più risalente orientamento giurisprudenziale ha ritenuto irrilevante, ai fini del sindacato di legittimità, il fatto che un candidato abbia riportato un voto favorevole in alcune prove e uno sfavorevole in altre, trattandosi di valutazioni riferite a elaborati distinti su materie diverse.

Tale principio non è tuttavia conferente al caso di specie: qui non si discute di elaborati distinti su materie diverse, bensì di quattro indicatori di uno stesso, unico elaborato progettuale-pratico, la cui coerenza interna, tra competenza progettuale, uso delle metodologie, capacità di analisi dei risultati e capacità di documentazione/argomentazione, non può essere legittimamente scissa dalla Commissione senza che ne dia conto in termini

che consentano il controllo esterno di ragionevolezza.

Il vizio qui dedotto non richiede al Giudice amministrativo alcuna sostituzione nel merito della valutazione tecnica riservata alla Commissione, ma si arresta, correttamente, al piano della legittimità: si chiede che sia annullata, per manifesta illogicità e contraddittorietà, la sola operazione valutativa relativa all'Ambito 4 della prova pratica, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere a nuova valutazione di tale specifico profilo, in sede di rinnovazione parziale del procedimento.

II. In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 8 del bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939; difetto di istruttoria e di motivazione per omessa esplicitazione dei criteri di raccordo tra i descrittori di livello e lo specifico elaborato della ricorrente.

L'art. 12 del D.P.R. 487/1994, di portata generale e costantemente ritenuto applicabile anche alla prova pratica dei concorsi pubblici, impone alle Commissioni esaminatrici di stabilire, prima dello svolgimento delle prove, i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare in modo trasparente e verificabile i punteggi alle singole prove.

Tale obbligo assolve a una funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo al candidato di comprendere le ragioni della valutazione e al giudice di ricostruirne l'iter logico (*Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743*).

Si chiede pertanto, in via istruttoria e comunque a fondamento del

presente motivo, che l'Amministrazione resistente sia ordinata a depositare in giudizio, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., i verbali della Commissione esaminatrice/sottocommissione relativi alla definizione dei criteri di massima per la valutazione della prova pratica della classe di concorso AM01, nonché il verbale di correzione dell'elaborato della ricorrente, al fine di verificare se e in quale misura la Commissione abbia dato conto, in sede di attribuzione del punteggio all'Ambito 4, delle specifiche ragioni della sua netta difformità rispetto agli altri tre ambiti.

Ove da tale documentazione risultasse l'assenza di specifici criteri di raccordo tra i descrittori di livello e le concrete caratteristiche dell'elaborato, ovvero l'assenza di qualsivoglia annotazione a sostegno del punteggio attribuito all'Ambito 4, il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria si aggiungerebbe, in via concorrente, alla censura di illogicità manifesta di cui al primo motivo, risultando la valutazione sfornita di quel supporto motivazionale che la stessa giurisprudenza richiede quale condizione di legittimità del "solo" voto numerico.

III. Illegittimità derivata del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 413 del 9 giugno 2026, nella parte in cui non include la ricorrente nella graduatoria di merito o, in subordine, nell'elenco dei candidati idonei.

Il D.D.G. n. 413/2026, nell'approvare la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei del concorso di cui in epigrafe, costituisce atto meramente ricognitivo e conclusivo dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice nelle singole prove. Esso è pertanto affetto da illegittimità derivata nella parte in cui recepisce, senza soluzione di

continuità, il punteggio complessivo di 69,5/100 conseguito dalla ricorrente, a sua volta viziato per le ragioni esposte ai motivi che precedono.

L'annullamento del punteggio attribuito all'Ambito 4 della prova pratica e la sua rideterminazione in termini coerenti con gli altri ambiti della medesima prova comporterebbero, con ragionevole certezza, il superamento della soglia di 70/100 da parte della ricorrente e, per l'effetto, il suo diritto a essere collocata in graduatoria di merito ovvero, quantomeno, nell'elenco integrativo dei candidati idonei di cui all'Allegato 2 al D.D.G. n. 413/2026, elenco che presenta, per la classe di concorso AM01 nella regione Emilia-Romagna, una capienza residua fino a 17 posizioni, a fronte delle sole 2 allo stato occupate.

Da ciò discende altresì l'insussistenza, allo stato, di controinteressati in senso tecnico, non risultando l'accoglimento del ricorso idoneo, sulla base degli elementi ad oggi noti alla ricorrente, a pregiudicare la posizione di alcun candidato già inserito in graduatoria o nell'elenco degli idonei.

Il provvedimento appare pertanto viziato per violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e/o quantomeno da irragionevolezza per i suesposti motivi.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti affinché codesto Ecc.mo T.A.R. voglia sospendere gli atti impugnati e/o disporre l'adozione di altre misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris* si rimanda alle suesposte

censure, fondate su una obiettiva e documentata incongruenza tra i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice alle singole voci di una medesima griglia di valutazione, riferita a un unico elaborato, e sul rilievo che tale incongruenza ha avuto un'incidenza diretta e determinante sull'esito complessivo della procedura per la ricorrente.

Il presente ricorso risulta manifestamente assistito anche da un concreto ed effettivo *periculum in mora* tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti impugnati ovvero l'emanazione delle misure cautelari che appaiano a codesto Tribunale Amministrativo - secondo le circostanze rappresentate, il livello di assoluta preminenza delle situazioni giuridiche soggettive incise e l'irreversibilità, anche solo medio tempore, degli eventuali effetti prodotti sugli interessi ed i diritti della ricorrente - come più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Per quanto concerne segnatamente il danno grave ed irreparabile appare evidente la lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente che subisce un danno grave, imminente e irreparabile derivante dall'avvio dell'anno scolastico e dalla conseguente immissione in ruolo dei soggetti collocati nelle posizioni utili della graduatoria impugnata, con definitiva perdita della possibilità di conseguire la titolarità della sede e l'assunzione a tempo indeterminato.

Si chiede pertanto che il Tribunale adito, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ovvero adottare le misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a. e ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a. e, se del caso, la misura idonea ad

assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, disponendo che l'Amministrazione resistente proceda, con riserva degli esiti del giudizio di merito, alla rivalutazione dell'Ambito 4 della prova pratica della ricorrente e all'eventuale conseguente inserimento, anche con riserva, nella graduatoria di merito o nell'elenco degli idonei.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia ordinare, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., all'Amministrazione resistente il deposito integrale: (i) dei verbali della Commissione esaminatrice/sottocommissione relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova pratica della classe di concorso AM01 per la regione Emilia-Romagna; (ii) del verbale di correzione e valutazione dell'elaborato pratico e della prova orale della ricorrente; (iii) di ogni altro atto endoprocedimentale rilevante ai fini della verifica della legittimità del punteggio impugnato.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.)

Il difensore della ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, pur ribadendo l'insussistenza, allo stato, di controinteressati in senso tecnico, non risultando l'accoglimento del ricorso idoneo, sulla base degli elementi ad oggi noti alla ricorrente, a pregiudicare la posizione di alcun candidato già inserito in graduatoria o nell'elenco degli idonei,

Dall'accoglimento del presente ricorso, e dal conseguente ricalcolo del punteggio spettante alla dott.ssa Elena Bartolucci, potrebbe derivare comunque una variazione della graduatoria di merito approvata con Decreto Direttoriale n. 413 del 10/06/2026, con potenziale scivolamento o

lesione delle posizioni dei soggetti attualmente inseriti nel contingente dei vincitori.

I controinteressati potenziali sono individuabili in tutti i 57 candidati vincitori inseriti nel predetto Allegato 1 del decreto impugnato.

La notifica individuale nei modi ordinari a ciascuno dei predetti 57 controinteressati, qualora ritenuta necessaria da questa Ecc.ma Corte, appare estremamente difficile, gravosa e atta a rallentare lo svolgimento del processo, sia per l'elevato numero dei destinatari, sia per l'oggettiva difficoltà di reperire i rispettivi domicili digitali (PEC) o le residenze anagrafiche dei singoli candidati privati, dati non presenti in pubblici registri e protetti dalle vigenti normative in materia di riservatezza.

Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a., essendosi provveduto a notificare tempestivamente il presente ricorso, nei modi ordinari, all'Amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna) ed ad almeno uno dei potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore

CHIEDE

all'Ecc.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, qualora ritenuta necessaria stante l'esistenza di controinteressati, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'Allegato del D.D. prot. n. 413 del 10/06/2026, disponendo che la stessa avvenga mediante pubblicazione di apposito sunto del ricorso sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o con

le diverse modalità che l'Ecc.mo Presidente riterrà più opportune, fissando i relativi termini.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) previa concessione delle idonee misure cautelari, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati in epigrafe, nella parte e per i motivi di cui sopra;

2) accertare il diritto della ricorrente alla corretta valutazione dell'Ambito 4 della prova pratica sostenuta in data 2 aprile 2026 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a rideterminare il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente e a provvedere, ove ne ricorrano i presupposti, al suo inserimento nella graduatoria di merito ovvero, in subordine, nell'elenco dei candidati idonei del concorso di cui in epigrafe;

3) in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente il deposito della documentazione indicata in narrativa;

4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

Si producono in copia:

1) griglia di valutazione prova orale, 26.03.2026; 2) griglia di valutazione prova pratica, 02.04.2026; 3) D.D.G. USR Emilia-Romagna n. 413 del 9.06.2026 con Allegati 1 e 2; 4) bando D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 e Allegato A; 5) Istanza accesso agli atti; 6) Elaborato prova pratica.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente

controversia verte in materia di pubblico impiego, pertanto è dovuto il C.U.
pari ad € 325,00.

Rimini, li 14/07/2026

Avv. Alberto Briolini